



Mario Muschio  
Notaio

Repertorio n. 4310

Raccolta n. 3140

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, in Agliana, nel mio studio in piazza IV Novembre n.c. 8 alle ore diciotto e minuti dieci.

29 ottobre 2020 - ore 18,10

Avanti a me dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**è comparsa la signora**

NISTRI STEFANIA, nata ad Agliana il giorno 20 dicembre 1952, domiciliata ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione **"L'ISOLA CHE NON C'E' DI BENEDETTA"**, associazione non riconosciuta con sede in Pistoia, via Galvani n.c. 5, codice fiscale 90049350474, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero PT129 sezione B a seguito di Decreto n. 407 del 7 maggio 2015, come la comparente dichiara.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta associazione, qui riunitasi oggi a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1) *Adeguamento dello Statuto della A.P.S. "L'Isola che non c'è di Benedetta" in base alla normativa sul terzo settore - D.Lgs. 03/07/2017, n. 117;*

2) *varie ed eventuali.*

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto nel vigente statuto e su unanime designazione degli intervenuti, la signora NISTRI STEFANIA.

Questa constatata:

- che la presente assemblea è stata convocata con avviso consegnato agli associati nei termini e con le modalità previste dallo statuto;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 28 (ventotto) ottobre 2020 (duemilaventi) alle ore 07,00;
- che sono presenti n. diciotto associati su sessantacinque, quali risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa della comparente; più precisamente, mi fa constare la Presidente che, come previsto dall'avviso di convocazione ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, n. tredici associati su diciotto sono presenti mediante sistema di videoconferenza da luoghi audio-video collegati, il tutto come risul-

REGISTRATO A PISTOIA

in data 03/11/2020

al n. 6281 serie 1T

ta precisato nell'elenco delle presenze sopra allegato;

- per l'organo di amministrazione la presenza dei signori NISTRÌ STEFANIA, Presidente del Consiglio Direttivo, PORTA PIER LUIGI, Vice Presidente, ROMITI MILENA, Segretario, GORI FRANCESCA, Consigliere; la signora CALISTRI CHIARA, Cassiere, risulta assente giustificata;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati dell'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione dello stesso;

- che gli associati intervenuti hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dalla Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti all'intervento ed al voto in assemblea, la Presidente

**dichiara**

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno, la Presidente dell'assemblea espone l'opportunità che l'associazione, già operante nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117) adegui il proprio statuto e la propria struttura organizzativa alle prescrizioni di cui al citato provvedimento normativo; il tutto anche al fine di ottenere, quando sarà concretamente istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, l'iscrizione nel medesimo registro ed in particolare, in ragione della qualifica già posseduta di associazione di promozione sociale, nell'apposita sezione del Registro destinata alla iscrizione delle associazioni di promozione sociale.

Prosegue la Presidente proponendo all'assemblea l'adozione del nuovo testo statutario, formulato ai fini di cui sopra; la Presidente ne espone all'assemblea il contenuto proponendo in particolare che l'associazione inserisca nella denominazione l'acronimo "APS" così come prescritto nel più volte citato nuovo codice del terzo settore.

La Presidente invita quindi i presenti ad intervenire e a formulare eventuali richieste di chiarimento sul testo dello statuto che l'associazione è in procinto di adottare, già consegnato in precedenza agli associati.

Nessuno avendo chiesto di intervenire, la Presidente presenta quindi la seguente

**proposta di delibera**

*"L'assemblea degli associati della associazione L'ISOLA CHE NON C'E' DI BENEDETTA*

**approva**

*- di inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo "APS"; denominazione che diviene pertanto "L'ISOLA CHE*

NON C'E' DI BENEDETTA APS";

- di adottare il nuovo testo di statuto, in conformità con quanto previsto dal codice del terzo settore, composto da 36 (trentasei) articoli, come esposto dalla Presidente;
- di dare mandato alla Presidente di provvedere ad ogni adempimento occorrente all'iscrizione dell'ente nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale degli enti del terzo settore, quando questo sarà effettivamente istituito ed operante; conferendo altresì alla stessa Presidente la facoltà di apportare allo statuto tutte le modifiche ed integrazioni, senza necessità di ulteriore delibera assembleare, che venissero a tal fine richieste dagli organi competenti."

Tale proposta di delibera viene posta dalla Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvata alla unanimità.

La Presidente proclama approvata la proposta.

Le approvate modifiche risultano dal testo integrale dello Statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, che la Presidente mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti trenta.

\*\*\*

La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal Notaio rogante l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e consente il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Atto da me Notaio letto alla comparente che lo approva.

Consta l'atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio nelle prime tre intere pagine e parte della quarta.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciotto e minuti trentacinque.

F.TO: NISTRI STEFANIA - MARIO MUSCHIO NOTAIO



Allegato "B" all'atto repertorio n. 4310 raccolta n. 3140

**S T A T U T O**

**L'ISOLA CHE NON C'E' DI BENEDETTA APS**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione **"L'ISOLA CHE NON C'E' DI BENEDETTA APS"**.

**ART. 2) SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Pistoia (PT), con indirizzo, attualmente, in via Galvani n.c. 5.

**ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo principale dell'Associazione è lo svolgimento dell'attività di promozione della socialità e partecipazione e il contribuire alla promozione, organizzazione e divulgazione di attività ricreative, ludiche ed educative con particolare ma non esclusivo riferimento ai bambini in età prescolare volte a favorire il pieno sviluppo dei bambini ed il raggiungimento della loro piena autonomia fisico-motoria, manuale, affettiva e di pensiero, nell'esempio di un comportamento rispettoso, collaborativo, non violento, non discriminatorio e di appartenenza al macrocosmo sociale e ambientale.

Rientra nello scopo principale dell'associazione anche l'organizzazione e la promozione di convegni, seminari, tavole rotonde, giornate di studio.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessaria o utili.

Potrà anche provvedere alla gestione di punti di somministrazione, alla raccolta pubblica ed occasionale di fondi e all'organizzazione di feste e/o sagre di carattere temporaneo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

**ART. 4) DURATA**

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

**TITOLO II**  
**FONDO COMUNE**

**ART. 5) FONDO COMUNE**

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, nonché nell'ambito di quanto previsto in materia dalla normativa regionale toscana ed in particolare dalla legge regionale toscana 22 luglio 2020 n. 65, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

**TITOLO III**  
**ASSOCIATI**

**ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo

grado, di misure di prevenzione personali o reali.

I minori di età possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori, nella osservanza delle autorizzazioni di legge.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

#### **ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.

Onorari: sono coloro a cui tale qualifica è stata attribuita dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti o benemeritenze. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Ordinari: sono coloro che non rientrano tra gli Onorari e tra i fondatori e che hanno corrisposto la quota sociale annua a seguito dell'ammissione all'associazione.

La classificazione di cui sopra non incide sui diritti degli associati, i quali tutti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima

successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

#### **ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto di:

- 1) partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- 2) rivestire cariche sociali;
- 3) essere informati sulle attività dell'associazione;
- 4) esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- 5) discutere ed approvare i rendiconti;
- 6) agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- 7) denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017;
- 8) frequentare i locali dell'Associazione;
- 9) partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; tale diritto è esteso ai familiari degli associati.

#### **ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea ordinaria dietro proposta.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

#### **ART. 10) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

#### **ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa, o per causa di morte.

#### **ART. 12) RECESSO**

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 3 (tre)

mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è comunicato.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ART. 13) ESCLUSIONE**

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ART. 14) MORTE DEL SOCIO**

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

### **TITOLO IV**

### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 15) ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo

direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

#### **ART. 16) DIRITTO DI VOTO**

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

#### **ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

#### **ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere

sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### **ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un delegato che non può essere delegato da più di tre associati.

### **TITOLO V**

#### **DIREZIONE E CONTROLLO**

#### **ART. 22) ORGANO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica per il periodo che viene determinato dall'assemblea degli associati, periodo non superiore a sei esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

#### **ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se

ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione di promozione sociale, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **ART. 24) COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO**

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

#### **ART. 25) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei

confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

#### **TITOLO VI** **BILANCIO**

##### **ART. 29) BILANCIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

##### **ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **TITOLO VII** **ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL** **PATRIMONIO**

##### **ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

##### **ART. 32) LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

#### **ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 34) DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

#### **ART. 35) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI**

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

#### **ART. 36) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

F.TO: NISTRI STEFANIA - MARIO MUSCHIO NOTAIO

